

## **Riflessioni e proposte circa lo Schema di decreto legislativo recante “misure di sostegno allo sviluppo del terzo settore”**

*In questi giorni abbiamo potuto finalmente leggere lo <Schema di decreto legislativo recante “misure di sostegno allo sviluppo del terzo settore”> in un’ultima formulazione che sembra candidata ad una rapida approvazione del Consiglio dei Ministri.*

*Intendiamo lanciare questo appello per chiedere modifiche su quattro importanti nodi, per evitare situazioni problematiche che potrebbero generarsi e per far partire in tempi brevi la riforma con il piede giusto.*

*per contatti: [segreteria@movinazionale.it](mailto:segreteria@movinazionale.it)*

### **I. Riconoscere e valorizzare il pluralismo del terzo settore**

**Non esiste in Italia un’unica rete che possa essere realmente rappresentativa di tutti gli enti di terzo settore. Per questo chiediamo di riconoscere il pluralismo delle reti in Italia e di modificare la definizione di “Associazione degli enti del Terzo Settore”, sostituendola con “Associazioni di reti associative nazionali”.**

#### Analisi

Nella bozza di Decreto, all’Art. 1 si definisce una “Associazione degli enti del Terzo Settore” come associazione “più rappresentativa” “in ragione del numero di enti ad essa aderenti” e, negli articoli successivi, si attribuiscono ad essa poteri di nomina rilevanti nel Consiglio nazionale del terzo settore e nell’Organismo Nazionale di Controllo dei CSV.

Considerato che nessuna rete, in Italia, aggrega un numero di enti di terzo settore minimamente comparabile con il numero complessivo degli enti censiti in Italia dall’Istat e che, contemporaneamente, esistono numerose reti nazionali che aggregano enti di terzo settore per tipologie o ambiti di intervento, identificare una unica “Associazione degli enti di terzo settore” non corrisponde alla realtà dei fatti e mortifica il pluralismo che è principio costituzionale ed elemento imprescindibile del mondo del terzo settore italiano.

Proponiamo quindi di riconoscere tale pluralismo, rimandando a successivi regolamenti attuativi, più facili da rivedere dopo una sperimentazione, i dettagli per coinvolgere le diverse realtà.

#### Proposte

1) Modificare la definizione di “Associazione degli enti del Terzo Settore” contenuta all’Art. 1 comma 1 lettera l) e di sostituirla con la seguente:

l) “Associazioni di reti del terzo settore”: le associazioni, costituite da reti associative nazionali di cui all’Art. 2 comma 2, che risultino più rappresentative, in ragione del numero di enti da esse rappresentate direttamente o indirettamente, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera m), della legge.

2) attribuire alle “Associazioni degli enti di Terzo Settore” globalmente intese, i poteri ed i compiti attribuiti nell’attuale testo alla “Associazione” al singolare.

## II. Non di soli numeri vive la rappresentanza

Il mondo del terzo settore non è assimilabile a quello politico o sindacale. Il criterio del numero di enti aderenti da solo non è quindi inadeguato a descrivere la rilevanza delle reti associative nel terzo settore. Chiediamo che le reti vengano riconosciute in base alla diffusione territoriale ed in base alla attività effettivamente svolta.

### Analisi

Nella bozza di Decreto, all'Art. 2 si prevede che vengano considerate reti associative regionali quelle che associano almeno 100 enti di terzo settore e reti nazionali quelle che ne associano almeno 500. La storia dell'associazionismo e del volontariato in Italia dimostra che in questo mondo non è il criterio numerico a determinare la rilevanza di un movimento nel Paese. Non è raro che reti minoritarie siano riuscite ad incidere più efficacemente nella vita pubblica e nella legislazione grazie alla capacità di sperimentazione, di innovazione, di mobilitazione, coinvolgendo successivamente movimenti più ampi. Ridurre la rappresentanza alla semplice dimensione numerica degli enti rappresentati assimila impropriamente il mondo del terzo settore a quello politico o a quello sindacale, che operano su criteri differenti.

Ai sensi dell'Art. 118 u.c. della Costituzione, la rilevanza del terzo settore non sta nei numeri, quanto nella capacità di contribuire in autonomia, con le proprie attività, al perseguimento dell'interesse generale.

Più appropriati di quello numerico dunque sono i criteri della diffusione territoriale e della capacità innovativa, in cui la prima consente di costruire nel Paese un tessuto connettivo per la circolazione di analisi, idee e progetti, funzionale alla trasformazione delle sperimentazioni in politiche pubbliche.

Inoltre, l'attuale bozza determina la dimensione minima delle reti regionali mediante un numero fisso uguale per tutte le regioni, invece di parametrarlo alla popolazione residente, con ciò creando una oggettiva sperequazione a svantaggio delle regioni più piccole.

### Proposte

1) Modificare l'Art. 2 comma 1, lettera a), sostituendo la locuzione "un numero non inferiore a 100 enti, o, in alternativa, almeno 30 fondazioni" con "Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) della legge, le cui sedi legali od operative siano presenti in **almeno metà dei territori provinciali della medesima Regione e in numero non inferiore a 20 unità più 1 ogni 100.000 abitanti della Regione stessa.**"

2) Modificare l'Art. 2 comma 1, lettera b sostituendo la parola iniziale "Svolgano" con "Prevedano nel proprio statuto e svolgano con continuità da almeno cinque anni,"

3) Modificare l'Art. 2 comma 2, sostituendo la locuzione "un numero non inferiore a 500 enti, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni" con "enti di terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome e in almeno 20 province **che prevedano nel proprio statuto finalità di rappresentanza, promozione e sostegno agli enti ad esse collegati e abbiano svolto tali attività continuativamente negli ultimi cinque anni**".

## III. Distinguere fra aggregazioni di rappresentanza e aggregazioni di servizio

Aggregarsi intorno a comuni visioni o per comuni obiettivi sociali è diverso che aggregarsi per la programmazione ed erogazione di servizi previsti dalla legge. Nel primo caso l'obiettivo è la rappresentanza, nel secondo l'efficace ed efficiente impiego di risorse. Chiediamo, quindi, che sia chiarito che fra le reti associative non rientrano i centri di servizio per il volontariato.

### Analisi

A partire dall'attuazione dell'Art. 15 della L. 266/91, è maturata la convinzione che vi fosse una doverosa distinzione fra i compiti di servizio propri dei CSV e la funzione di rappresentanza svolta dalle reti associative, ancorché queste ultime non fossero formalmente riconosciute dalla normativa e fossero spesso dotate di risorse insufficienti allo svolgimento dei loro compiti.

È stata, inoltre, evidente la differenza fra enti – i CSV – istituiti sulla base di una normativa nazionale e con risorse normativamente statuite, considerati “beni comuni” dell’intero mondo del volontariato, e le singole associazioni e reti associative, nate su autonoma iniziativa degli aderenti e programmaticamente portatrici di visioni, idealità, culture organizzative specifiche.

È opportuno che detta differenziazione, chiara anche nella Legge 106/2016, venga mantenuta nei decreti attuativi, in particolare specificando che, laddove si parla di reti associative (cui è attribuita una funzione prevalente di rappresentanza), fra queste non debbano essere ricomprese le associazioni costituite per la gestione dei CSV.

#### Proposta

1) All’Art. 2 comma 1 aggiungere la seguente lettera c):

c) gli enti di cui all’Art. 5 comma 1, accreditati come CSV, non possono essere riconosciuti come reti associative ai sensi dell’Art. 2.

### **IV. Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore riconosciuto come ente di sussidiarietà**

**L’attuale formulazione del decreto assegna al Consiglio Nazionale del Terzo Settore un ruolo marginale. Riconoscere il Terzo Settore come “strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo” mal si concilia con una impostazione che lo vede solo come esecutore di politiche decise dal governo.**

#### Analisi

La legge 106 -2016 inizia dichiarando il proprio scopo: “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini”. Questo in linea con l’art 118, quarto comma, della Costituzione richiamato poco più avanti nel testo dell’articolo 1.

Le recenti riforma normative recepiscono in più modi questa nuova visione di una collaborazione circolare tra realtà della società civile e istituzioni che in alcuni casi collaborano, pur con ruoli e responsabilità diverse, nello svolgere una funzione pubblica, per l’interesse generale.

È vero che l’art 5 comma 6.g prevede che il consiglio sia un “organismo di consultazione” ma questo rappresenta, a nostro avviso, un passo indietro rispetto a modalità di concertazione e collaborazione più coerenti con l’idea di Terzo Settore che la legge 106 stessa afferma di voler sostenere.

La legge 106, del resto, all’articolo 9 comma 1, lettera g), prevede “forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore” sull’utilizzo del “fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale”. Forme di consultazione che nel decreto non sono riprese.

Per questi motivi ci pare importante che, nei limiti posti dalla legge delega, si preveda un ruolo chiaro del Consiglio Nazionale per interagire con il Governo nella definizione delle linee e indirizzi politici che riguardano il Terzo settore: “niente su di noi senza di noi” diceva un adagio che anche in questo caso andrebbe tenuto in debita considerazione.

#### Proposta

1) All’Art. 4 comma 5 aggiungere dopo “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” aggiungere “, attivando opportune forme di consultazione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e avendone acquisito il parere, “